



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO SUPERIORE "IVAN PIANA" (BGIS00700Q)
Istituto Tecnico Settore Economico/Commerciale "Ivan Piana" (BGTD007012)
Istituto Tecnico Settore Tecnologico/Industriale "Galileo Galilei" (BGTF007018)
Istituto Professionale Socio Sanitario (BGRF00701C)
Via XX Settembre, 4 - 24065 LOVERE (BG) Codice fiscale: 81003120169
Tel. 035/960300-960229 • Fax 035/983325 • Sito internet: www.ispiana.gov.it
E-mail: info@ispiana.gov.it - Posta elettronica certificata: bgis00700q@pec.istruzione.it



ALLEGATO 10 AL PTOF

REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Adottato dal Consiglio d'istituto il 13.01.2016

Il regolamento disciplinare recepisce le indicazioni del DPR n. 249/98 ("Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria"), e del DPR n. 235/07.

PRINCIPI SULLA DISCIPLINA

ART. 1 – MANCANZE DISCIPLINARI

Come previsto dal Regolamento d'istituto, gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento. Costituiranno mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico.

ART. 2 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare è personale e nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non sono ammesse sanzioni collettive. Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgono attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

ART. 3 – FINALITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità non meramente sanzionatoria, ma educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità nonché al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, nelle forme e nei termini previsti. Seppur inserita in questa logica, la sanzione disciplinare conserva la sua funzione di reazione e di prevenzione di fronte ad un comportamento non corretto. Un'infrazione disciplinare connessa al comportamento, in via generale, viene sanzionata sul piano disciplinare e non ha influenza sulla valutazione del profitto bensì sulla condotta, che a partire dall'a.s. 2008/2009 entra nel computo della media. In casi di particolare gravità potrà invece comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

ART. 4 – INFRAZIONI E SANZIONI

Gli alunni hanno il dovere di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità e di collaborare con il personale scolastico al buon funzionamento della scuola. Le sanzioni per comportamenti inadeguati sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni disciplinari devono essere graduate come stabilito dal seguente regolamento:

1. richiamo verbale
2. nota sul registro elettronico;
3. nota informativa (ammonizione) ufficiale alla famiglia con eventuale convocazione della stessa;
4. sospensione dalle lezioni (con o senza obbligo di frequenza).

In sede di applicazione della sanzione, possono intervenire come elementi di valutazione di gravità del comportamento: intenzionalità, reiterazione, sussistenza di eventuali profili che possono aggravare o attenuare la responsabilità dell'allievo.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nel momento in cui viene a conoscenza di episodi di cui è stato attore un alunno per i quali il Regolamento di disciplina prevede sanzioni disciplinari, il Dirigente scolastico deve:

FASE INIZIALE

avviare il procedimento coadiuvato dal responsabile del procedimento (Coordinatore di classe), mediante una comunicazione scritta da notificare alla famiglia, nel caso in cui l'alunno sia minorenne, con deposito degli estremi agli atti della scuola. La comunicazione deve prevedere:

- la possibilità di presentare una memoria;
- la convocazione per esercitare il diritto di difesa;
- l'individuazione del responsabile del procedimento, rimanendo in capo al Dirigente scolastico la responsabilità finale del procedimento stesso.

FASE ISTRUTTORIA

coadiuvato dal responsabile del procedimento, provvedere alla raccolta di tutti gli elementi necessari alla conoscenza dei fatti accaduti e alle relative responsabilità, mediante:

- l'acquisizione delle testimonianze, con relativa verbalizzazione da parte degli allievi maggiorenni o dei genitori dei minori;
- la raccolta delle memorie scritte, che verranno consegnate;

- la convocazione del Consiglio di classe interessato completo di tutte le sue componenti; è in Consiglio di classe che si consentirà agli alunni individuati come responsabili ed alle persone esercenti la responsabilità genitoriale, di effettuare il contraddittorio; questi dovranno essere regolarmente convocati notificando l'ora, la sede e l'o.d.g. del Consiglio stesso.

FASE DECISORIA

sulla base delle risultanze della decisione dell'Organo collegiale che ha irrogato la sanzione o che ha assolto l'alunno, redigere l'atto conclusivo di assoluzione o di irrogazione della sanzione che dovrà riportare:

- la motivazione che ha portato alla sanzione o all'assoluzione;
- l'iter giuridico della fase istruttoria.

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

Il provvedimento emesso dal Dirigente scolastico deve essere notificato all'alunno interessato dell'alunno interessato ed ai genitori.

Per dare una maggiore efficacia e valenza educativa alla sanzione questa potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica.

2. Per le sanzioni di competenza di organi individuali, l'esecuzione della procedura è immediata, in relazione al tipo di provvedimento.

3. Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, le comunicazioni di rito, comprendenti altresì l'invito a comparire davanti all'organo stesso non prima di cinque giorni, sono effettuate (vedi fase decisoria) per iscritto all'alunno e alla sua famiglia. Davanti all'organo collegiale, in riunione non pubblica, lo studente compare personalmente, eventualmente accompagnato da un familiare e può farsi assistere da altro studente dell'Istituto. L'alunno può presentare le sue difese anche per iscritto, con facoltà di produrre documenti e testimonianze a lui favorevoli.

4. L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato. Va' comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l'indicazione delle forme e dei termini di impugnazione.

5. Entro il termine di presentazione delle difese, lo studente può richiedere la conversione della sanzione in attività in favore della scuola. In tal caso il procedimento davanti all'organo competente si chiude con l'applicazione della sanzione commutata.

LE IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un Organo di garanzia interno alla scuola costituito da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli studenti, da un docente preferibilmente di Diritto, presieduto dal Dirigente e che decide nel termine di 10 giorni.

Art.6 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia è costituito da 4 membri (un docente, un genitore, uno studente, Dirigente scolastico) ed è presieduto dal Dirigente scolastico. I membri vengono designati dal Consiglio d'istituto su proposta del Collegio docenti come i relativi supplenti. La durata in carica dei suoi membri è triennale. Le sedute dell'Organo di garanzia vengono convocate dal Dirigente scolastico.

IN ALLEGATO TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI (ALLEGATO A) - GRAVI (ALLEGATO B).